

All'attenzione degli Esperti stimatori nominati nelle procedure esecutive immobiliari

Oggetto: Liquidazione dei compensi

Il G.E.

Vista la recente modifica dell'art.161 disp. att c.p.c. introdotta dalla legge 132/2015 con la quale è stato stabilito che il compenso dell'esperto è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita,

rilevato che tale disposizione normativa concerne evidentemente la liquidazione dei compensi spettanti all'esperto per l'attività di stima, compensi che debbono essere liquidati secondo i parametri dell'art.13 del D.M. 30.05.2002,

rilevato che il quesito sottoposto dal G.E. agli esperti stimatori appare ben più ampio ed articolato rispetto al mero compito di stima,

ritenuto, dunque, che appare opportuno, nella finalità di garantire, in un contesto di efficienza e trasparenza, che le attività effettivamente poste in essere dagli esperti stimatori per rispondere ai quesiti di cui agli incarichi conferiti nelle procedure esecutive, siano adeguatamente valorizzate, fornire indicazioni e direttive sulle liquidazioni;

ritenuto che le attività di verifica urbanistica ed impiantistica possano essere liquidate nell'ambito della previsione di cui all'art.12 comma 1° D.M. 30.05.2002;

ritenuto che le ulteriori ed eventuali attività, da indicare specificatamente, che si rendano necessarie per la risposta ai quesiti debbono essere liquidate a vacanze;

Dispone

Che fermo restando l'acconto riconosciuto in sede di conferimento dell'incarico, la cui mancata corresponsione dovrà indurre l'esperto a sospendere le operazioni peritali e ad effettuare una specifica comunicazione al G.E., al momento del deposito della perizia l'esperto possa richiedere: 1) la liquidazione dei compensi per l'attività svolta ex art.12 comma 1 D.M. 30.05.2002; 2) la liquidazione per le eventuali attività da liquidarsi a vacanza; 3) nella misura del 20% il compenso determinato ex art. 13 D.M. 30.05.2002, che verrà attribuito nel caso in cui non debba ritenersi già assorbito dall'acconto percepito; 4) la liquidazione ex art. 12 2° comma D.M. 30.05.2002 in caso di svolgimento delle attività previste da tale disposizione normativa; 5) il rimborso delle spese;

All'atto dell'emissione del decreto di trasferimento avverrà la liquidazione definitiva del compenso spettante ex art. 13 D.M. 30.05.2002;

Pisa, 2.11.2015

Il G.E.

dott. Giovanni Zucconi

